

**ACCORDO AZIENDALE  
IN TEMA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

Oggi 10 ottobre 2017 in Piacenza, sono comparsi Mirco Potami, in qualità di direttore generale di TUTOR S.C.A.R.L. (C.F.: 01229920333) con sede in Piacenza, Via L. da Vinci 35, e Marcello Delli Antoni della Segreteria di FLC-CGIL al fine di definire un accordo relativo alla possibilità di derogare il limite numerico delle assunzioni a tempo determinato previsto dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL della formazione professionale;

*premesse che*

- la società eroga servizi nell'ambito della formazione professionale e svolge un'attività fortemente condizionata dai finanziamenti pubblici e dal numero di soggetti gestiti durante l'anno che risultano essere imprevedibili e non costanti nel tempo;
- l'art. 6, comma 2, del CCNL della formazione professionale prevede, per la stipula di contratti a termine, il limite del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- che l'azienda al momento ha già raggiunto il limite di cui sopra e si è manifestata la necessità contingibile ed urgente di garantire la continuità dei servizi essenziali ricorrendo ad un ulteriore contratto di lavoro flessibile;
- che la sottoscrizione di un accordo aziendale, così come previsto dal D.lgs. 81/2015 e dal CCNL della formazione professionale, oltre a legittimare il ricorso in limiti più ampi al contratto a termine, contribuisce a limitare il contenzioso garantendo maggior certezza tra le parti;

*le parti convengono e sottoscrivono quanto segue:*

1. il ricorso ai contratti flessibili è una misura temporanea ed eccezionale che non deve far venire meno il valore del contratto a tempo indeterminato, così come riconosciuto dal legislatore;
2. in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 11 del CCNL formazione professionale del 08/06/2012 e successive integrazioni, gli accordi integrativi aziendali possono modificare i limiti previsti dal CCNL stesso e pertanto le parti concordano che potranno essere impiegati con contratto a tempo determinato il 50% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato complessivamente considerati, compresi gli apprendisti, in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Ai fini della base di computo, eventuali rapporti a tempo parziale saranno considerati proporzionalmente all'orario svolto e le eventuali frazioni verranno arrotondate all'unità intera superiore;
3. sono comunque esclusi da qualsiasi limite numerico le ipotesi espressamente contemplate dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 81/2015;
4. il presente accordo avrà decorrenza immediata ed avrà validità fino al 31/12/2018;
5. le parti si impegnano a rivedersi sulle tematiche di cui al presente accordo entro il mese di dicembre 2018.

Letto, approvato e sottoscritto

p. Tutor Scarl

  


p.FLC-CGIL

